Prot.200914879 Tit.I cl.1 fasc.1 Udine, 13.07.2009

Ai Responsabili delle Strutture Loro sedi

Oggetto: Novità in materia di affidamento di incarichi esterni - art.17, co.27 b) del D.L. n.78 del 1.7.09 e art.22 L. n.69/2009.

Con la presente si forniscono alcune sintetiche informazioni sulle principali novità introdotte dai provvedimenti legislativi riportati in oggetto.

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 8040 del 1.04.2009 con la quale si informavano le strutture della modifica introdotta dal comma 3 dell'art. 49, della L. n.133/08 all'art.36, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 per cui: "al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio", si comunica che l'art.17, co.27 b) del D.L. n.78 dell'1.7.2009 ha sostituito il sopra riportato comma 3.

L'attuale formulazione dell'art.36, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001 è dunque la seguente:

"Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato."

Si prevede quindi che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di istruzioni fornite con direttiva dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono un rapporto informativo analitico sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da inviare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al D.Lgs. 286/1999, nonché al Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Viene, altresì, previsto che, al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile, non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Con questa novella è stata, pertanto, eliminata la disposizione che vietava alle pubbliche amministrazioni di utilizzare il medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Questo consente alle strutture di eliminare negli avvisi di selezione per lavoro autonomo la già indicata previsione "Ai sensi dell'art.49, co.3 della L. n.133/2008, è esclusa la partecipazione alla selezione per coloro che abbiano avuto con l'Amministrazione rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo pari o superiore al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio."

Si raccomanda comunque la massima cura nell'attribuzione degli incarichi a personale esterno attraverso il rispetto della procedura in essere, delle disposizioni relative alle caratteristiche degli incarichi, al contenuto degli stessi oltre che alla loro regolare registrazione su Adeline_Uniud e comunicazione al Centro per l'Impiego.



Università degli Studi di Udine

Inoltre la L. 69/2009, con l'art. 22 è intervenuta in materia di affidamento di incarichi esterni in merito al requisito della comprovata specializzazione universitaria; il comma 1, ultimo capoverso dell'art.46 della L. n.133/08, è stato sostituito consentendo alle Amministrazioni di prescindere dal requisito stesso nel caso "......dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Anche su tale disposizione si raccomanda alle strutture la massima attenzione e, in relazione alla tipologia di incarico da conferire, il rispetto di quanto prescritto dalla Legge 69/2009 evitando attribuzioni non corrispondenti alle attività istituzionali.

Per eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi direttamente alla Ripartizione del Personale – Sezione personale tecnico amministrativo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Fto dott. Daniele Livon